



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Regolamento comunale
“Adotta un'aiuola”
finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio ambientale cittadino**

(approvato con Delibera del C.C. n° 3 del 07/03/2025)

Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITÀ.

Per aree a verde pubblico assegnabili con il presente regolamento s'intendono appezzamenti di terreno nelle disponibilità del Comune di varie dimensioni che possono essere messi a disposizione dei cittadini, quali le aiuole nei pressi dei parcheggi, dei condomini e dei locali pubblici, le fioriere di proprietà comunale, gli spazi verdi antistanti alle abitazioni o le rotatorie. L'obiettivo è di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale. Con il presente regolamento si intende sensibilizzare i cittadini alla cura delle aree di pubblico interesse, per definizione bisognose del rispetto e della protezione di tutti.

Art. 2 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE.

E' possibile collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle seguenti forme:

- progettazione e realizzazione di nuove aree verdi previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e gestione ordinaria di quanto assegnato;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;

Art. 3 TIPOLOGIE DI CURATORI.

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) **CITTADINI PRIVATI** residenti o aventi domicilio nel comune

2) **ASSOCIAZIONI:**

- I. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
- II. associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
- III. istituti scolastici e/o singole classi. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione.

3) **SPONSOR**

- I. Imprese ed artigiani.
- II. Attività commerciali;
- III. Altre attività economiche.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione indicando: tipologia e dati del richiedente; proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione, gestione, cura); elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione; indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello sponsor.

Art. 4 DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEGLI INTERVENTI- COMPETENZA

La concessione delle aree a verde avviene a cura dell'Ufficio Tecnico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) pubblicità all'iniziativa;
- b) verifica della documentazione prevista e dell'ammissibilità della domanda;
- c) assegnazione dell'area e approvazione del progetto; pubblicazione degli assegnatari; ricognizione annuale.

Art. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti verificheranno l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento il competente Responsabile di Servizio opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi);
- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa;

Contestualmente all'atto di assegnazione verrà approvato uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni (allegati 1 e 2 al presente regolamento).

Art.6 DURATA DELLA GESTIONE

La concessione ha durata triennale con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio.

Art.7 ESCLUSIVITÀ

L'area assegnata in gestione al concessionario non può essere né ceduta, né data in affitto, né essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità; l'unica eccezione concessa per un periodo non superiore a 6 mesi è per documentati motivi di salute a favore di una persona di fiducia del concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 COMPITI DEL COMUNE

Limitatamente ai privati cittadini e alle associazioni, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente urbano con l'apposizione di una targa personalizzata di dimensioni standardizzate (cm 21 x 15) da apporre sull'aiuola, a spese e cura del privato o dell'associazione.

Art. 9. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi a loro spese con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato. Tutte le spese di registrazione, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune. È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario. Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Art 10. VIGILANZA

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento. La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere le forme e le scadenze di tali controlli, con frequenza di norma almeno annuale. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario. Per quanto non precisato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari. L'elenco degli assegnatari degli interventi sarà pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune di Feroletto della Chiesa.

Art 11. REVOCA - FURTO, DANNI E INFORTUNI

Il Comune di Feroletto della Chiesa - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte. L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale. L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano

verificare. Inoltre non provvederà allo sgombero della neve e dallo spargimento del sale nelle vie di accesso ai lotti.

Art. 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e provvedimenti vigenti. Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate.

Art. 13 NORME FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di assegnazione.